
a debito fer grot, 10 potr. 18t 31.10.08

n. Sentenza

n. Cronologico

n. Repertorio





TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

1° Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa Lucia Fanti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 79913 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008, posta in deliberazione all'udienza del 9 marzo 2010 e vertente tra:

ATTORE

Nato a ' (Mauritania) il , elettivamente domiciliato in Roma, via Torino n. 7, presso lo studio dell'avv. Laura Barberio che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO

CONVENUTO NON COSTITUITO

In persona del Ministro pro tempore;

OGGETTO DELLA CAUSA: domanda di protezione internazionale (art. 35 D.Lgs. 28/1/2008 n. 25);

e con l'intervento del PM;

CONSIDERATO

che con ricorso avanzato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 25/2008 _

1

2010

cittadino mauritano, ha chiesto al Tribunale di voler annullare e/o disapplicare il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Roma il 17/9/2008 (notificatogli il 24 ottobre 2008), previo accertamento del proprio diritto a vedersi riconosciuto in via principale il diritto costituzionale di asilo in Italia, in subordine lo status di rifugiato politico (ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951) ed in via ulteriormente gradata un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma VI, D.Lgs. 286/1998;

che ha allegato a sostegno di appartenere all'etnia pular e di avere pacificamente esercitato l'attivita' di pescatore, vivendo in un piccolo villaggio vicino a di essere rimasto vittima di un grave episodio di discriminazione razziale. perdurata dall'ottobre 2007 al febbraio 2008, consistita nel fatto che un potente .), il quale aveva gia' utilizzato il proprio padre in politico locale (tale qualita' di schiavo, aveva preteso, alla morte di quest'ultimo, di sostituirlo con l'esponente; di essersi inizialmente rifiutato di soggiacere a tale imposizione, ma di avere dovuto capitolare in seguito ad una grave aggressione subita dai propri familiari per costringerlo ad accettare (la propria madre essendo stata malmenata e le sorelle violentate da parte di guardie armate inviate da . stato trattato come uno schiavo per quattro mesi, costretto a vivere come un prigioniero e a svolgere lavori agricoli in un campo vicino a stato torturato e di portare ancora sul proprio corpo le cicatrici dei trattamenti inferti; di essere riuscito a fuggire nottetempo, nel corso di una festa, grazie all'ausilio di una signora del luogo, scappando in Senegal e di li' in Italia; di avere prontamente presentato domanda di protezione internazionale, essendosela vista respingere con motivazione generica ed apodittica;

che ha prodotto il proprio permesso di soggiorno per "richiesta asilo", la copia del proprio certificato di nascita, il verbale di audizione resa dinanzi alla Commissione Territoriale, rapporti di organizzazioni umanitarie (inerenti alla pratica della schiavita' tuttora vigente in Mauritania), nonche' il referto redatto dal dr. Bracci in data 9/12/2008 e referto di ecografia alle spalle datato 28/11/2008;

che il convenuto non si e' costituito in giudizio;

che all'udienza di comparizione, assunto il libero interrogatorio dell'istante ed escussi i testi dal medesimo addotti, il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento della domanda;

che tanto premesso, va innanzi tutto rilevato come la domanda di asilo costituzionale, svolta in via principale, debba essere interpretata e valutata con riferimento alle forme di protezione internazionale nelle quali si declina, a legislazione vigente, il diritto di asilo e dunque in primo luogo con riferimento alla sussistenza dei presupposti del rifugio politico;

che sotto tale profilo, la domanda del ricorrente appare fondata;

che le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di libero interrogatorio appaiono dettagliate e congrue con la versione dei fatti *ab initio* fornita e riportata nel verbale di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale;

che inoltre tale versione appare supportata in modo specifico dalla deposizione dei testi e dalla documentazione medica suindicata, che ha riscontrato sul corpo del ricorrente effettivi e specifici segni di torture compatibili con quanto riferito;

che di ulteriore conforto alla prospettazione dei fatti allegati nel ricorso appare infine il certificato di nascita, idoneo a dimostrare, unitamente al permesso di soggiorno per richiesta asilo, tanto l'identita' del ricorrente, quanto la provenienza dalla specifica area geografica del proprio paese;

che infine la versione dei fatti prospettata dal ricorrente trova riscontro anche alla luce della generale condizione sociale del proprio paese, come specificamente delineata dai rapporti di organizzazioni umanitarie depositati (rapporto Amnesty International 2008), nonche' da elementi presuntivi evincibili dalle informazioni presenti sul sito "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Esteri e sulla enciclopedia informatica Wikipedia, facilmente consultabili e tali da costituire elementi valutativi assimilabili al fatto notorio;

che in particolare in Mauritania il fenomeno della schiavitu' non risulta ancora in concreto debellato, come dimostrato dal fatto che pur essendo la schiavitu' stata formalmente abolita dapprima nel 1905 dai francesi, successivamente nel 1965 dalla Costituzione ed infine nel 1980, tuttora tale istituto permane sotto diverse forme, tanto da essere stata criminalizzato soltanto di recente, nell'agosto 2007;

che inoltre soggetti a tale fenomeno sono effettivamente gli appartenenti alla etnia e lingua *pular*, della quale fa parte il ricorrente (cfr. preva testimoniale acquisita sul punto);

che nei procedimenti in esame la prova puo' del resto essere valutata con minore rigore, in considerazione della obiettiva difficolta' in cui incorre chi si sia trovato precipitosamente a fuggire dal proprio paese per salvaguardare la propria incolumita' (c.d. principio dell'onere probatorio attenuato, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12/1/1999 n. 11, richiamato da Cass. Sez. I, 26278/2005 e Sez. Un. 27310//2008 e recepito nell'art. 3 del Decreto Legislativo 19/11/2007 n. 251);

che sussiste dunque il fondato concreto timore che in caso di rimpatrio possa essere esposto ad atti di persecuzione in forza di tale appartenenza etnica;

che gli atti di persecuzione - derivanti dalla possibile nuova riduzione in schiavitu' o dagli atteggiamenti ritorsivi nei confronti dello schiavo che ha tentato la fuga - vanno intesi anche come mancanza ed incapacita' di un governo di proteggere i diritti umani della sua popolazione;

che tale incapacita' va considerata in concreto come assenza della volonta' di proteggere, al cospetto di una legislazione che pur prevedendo in astratto il reato di riduzione in schiavita', non riesce ad arginare il fenomeno in concreto mediante un sistema giuridico effettivo, tale da perseguire i responsabili e da assicurare protezione alle vittime;

che responsabili della persecuzione possono essere del resto anche soggetti non statuali, allorche' gli organi dello Stato o le istituzione cui e' demandata la protezione non possano o non vogliano fornire protezione (art. 5, lett. C, D.L.vo 251/2007, attuativa della Direttiva 204/83/CE del Consiglio);

che sussistono in definitiva i presupposti per il riconoscimento dello status richiesto, consistenti nella natura ideologica della persecuzione (attuata o minacciata) e nella rottura del legame sociale esistente tra lo Stato di origine ed il cittadino;

che le spese legali sono da compensarsi, essendo stato il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- 1) in accoglimento della domanda, riconosce a , nato a (Mauritania) il , lo status di rifugiato politico e per l'effetto annulla il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Roma il 17 settembre 2008;
- 2) spese legali compensate.

Cosi' deciso in Roma il 29 ottobre 2010.

Dr. G. CAMO ALLIE AR 62

Il Giudice Dr. L. Fanti

TRIBUNALE ORGINARIO DI ROMA
DEPORTATO IN CANCELLERIA



IL CANCELLIERE C2

Dr.ssa Cécnia Tancredi